

LETTERA DI IMPEGNO DI [soggetto partecipante] PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA

Premesso che, in continuità e sviluppo della preesistente esperienza della Rete telematica regionale toscana (RTRT), la legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (di seguito denominata "legge"), ha ridefinito il modello di governo e organizzativo della Rete stessa;

Rilevato che la elencazione delle tipologie di soggetti in art.8 della LR 1/2004, finalizzata a definire i componenti dell'Assemblea, non esaurisce le titolarità a partecipare alla Rete, ai suoi progetti, ai momenti di elaborazione e proposta progettuale e che ulteriori enti e soggetti partecipano al sistema regolato della Rete attraverso un atto caratterizzato da contenuti e impegni analoghi a quelli delle convenzioni ex art. 10 della Legge;

[eventuale richiamo della specificità del soggetto partecipante]

[solo per i soggetti partecipanti legati a convenzioni che prevedono rappresentanza di secondo livello: Rilevato che, per l'ambito di riferimento di [soggetto partecipante], la rappresentanza in Assemblea è assicurata da [soggetto aderente di riferimento], firmatario della convenzione di adesione ex art. 10 della Legge;]

[soggetto partecipante], tramite la sottoscrizione della presente lettera da parte di [dati del rappresentante legale], suo legale rappresentante, ai fini della partecipazione alle attività della Rete Telematica Regionale Toscana,

prende atto che la partecipazione alle attività della Rete si esplica, tra l'altro, tramite

- a) il coinvolgimento nella comunità della Rete, così come essa è progressivamente definita e strutturata dagli organismi di RTRT;
- b) l'inclusione in gruppi di lavoro su tematiche di specifico interesse;
- c) l'accesso, a condizioni concordate, ai servizi di RTRT di specifico interesse;

riconosce:

- a) che la Rete, nella Comunità che si sostanzia in essa attraverso le forme organizzative e gli apporti di ruolo dell'insieme dei soggetti aderenti e partecipanti, è luogo di incontro per la costruzione dei servizi di e.government e per lo sviluppo della società regionale dell'informazione e della conoscenza.
- b) le forme di governo ed organizzative della Rete come determinate dalla legge e come derivanti dall'esercizio dei poteri di autorganizzazione e regolazione in essa assegnati all'Assemblea e al Comitato strategico.
- c) che l'Assemblea definisce, su proposta del Comitato strategico, le prassi evolutive da quest'ultimo promosse ai sensi dell'art. 13, co. 1, della legge.
- d) che sulla base di quanto sopra il rappresentante legale nomina i referenti

tecnico-progettuali e ne dà tempestiva comunicazione nelle forme previste dal Comitato Strategico.

s'impegna a:

- a) promuovere ad ogni livello la Rete, il suo modello organizzativo e di intervento, i servizi da essa erogati, le iniziative e i progetti, a tal fine svolgendo in modo coordinato azioni di informazione e comunicazione nei territori e/o ambiti di proprio riferimento ed anche presso gli organismi nazionali di coordinamento e di rappresentanza relativi al proprio ambito;
- b) favorire, anche attraverso la partecipazione a specifici progetti e iniziative della Rete, l'estensione e la qualità dell'accesso e l'uso consapevole ed avanzato della rete come strumento di libera circolazione e diffusione delle conoscenze, in condizioni di piena accessibilità;
- c) contribuire, anche con il proprio patrimonio informativo, ai processi di e-government, secondo le modalità concordate negli specifici progetti attuativi della Rete;
- d) contribuire al finanziamento delle attività e dei progetti codecisi e compartecipati nell'ambito della Rete;
- e) verificare la possibilità di far convergere propri progetti su progetti analoghi e complementari condivisi nella Rete, per ottimizzarne sotto ogni aspetto la realizzazione e per favorire la cooperazione;
- f) assicurare piena informazione all'interno della Rete con riferimento a proprie progettualità e iniziative nel campo della amministrazione elettronica e dello sviluppo della società dell'informazione;
- g) partecipare, nell'ambito della Rete, alla realizzazione dei servizi di comunicazione integrati, utilizzando questi servizi e quelli messi a disposizione dai soggetti aderenti e partecipanti alla Rete, al fine di aumentare il livello di comunicazione e cooperazione tra i soggetti della Rete stessa e con altri soggetti esterni;
- h) fornire alle pubbliche amministrazioni all'interno della Rete l'accesso a condizioni concordate ai propri servizi telematici che non siano funzionalmente destinati all'uso interno;
- i) utilizzare *standard* informativi e documentali aperti con riferimento ai dati da scambiare all'interno della Rete e a quelli da rendere pubblici;
- j) garantire la qualità dei dati, in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica;
- k) salvaguardare la sicurezza di dati, sistemi, reti e servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, ove connesso alla infrastruttura di RTRT;
- l) promuovere la diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso qualificato ai servizi telematici.

Per quanto concerne le comunicazioni telematiche e la loro efficacia,

- a) adotta nel proprio ambito idonee determinazioni organizzative al fine di garantire l'effettiva raggiungibilità per via telematica dei propri referenti. Il Comitato strategico provvede a garantire analoga raggiungibilità per gli organismi della Rete, nonché la certezza della provenienza delle comunicazioni.
- b) riconosce che la pubblicazione in rete delle determinazioni degli organismi della Rete secondo le modalità definite dal Comitato Strategico e le comunicazioni effettuate nei modi di cui alla lettera a) hanno pieno valore nelle relazioni tra i singoli soggetti e nel complesso della Rete.

Ove [soggetto partecipante] si connetta o comunque utilizzi, per le attività a cui aderisce, alle infrastrutture della Rete, riconosce che esse sono governate dalle seguenti regole e si assume i seguenti impegni:

- a) La infrastruttura della Rete è gestita dai competenti uffici regionali secondo le previsioni dell'art. 9 della legge. Detta gestione può essere effettuata anche attraverso idonee forme di affidamento esterno, sentito il Comitato strategico.
- b) Nell'ambito delle previsioni dell'art. 9 della legge, la Regione assicura l'interconnessione e l'interoperabilità con le reti esterne, in particolare quella nazionale delle pubbliche amministrazioni e quelle di altre Regioni.
- c) Ogni soggetto connesso all'infrastruttura è tenuto a: a) non concedere ad altri, senza autorizzazione degli organismi della Rete, le risorse fisiche, tecniche o logiche ricevute o per effetto di tale connessione utilizzate; b) non usare o dare in uso ad altri per fini commerciali, o comunque diversi da quelli stabiliti dagli organismi della Rete, il sistema di trasporto e le risorse messe a disposizione dalla Rete stessa; c) rilasciare le risorse assegnate dalla Regione Toscana nel caso di non utilizzo dell'accesso diretto alla infrastruttura della Rete.
- d) L'attivazione e l'utilizzo di servizi di interconnessione e in modalità ASP (Application Service Provider) da parte di soggetti connessi deve essere coerente con il principio di migliorare il livello di infrastrutturazione del territorio regionale e garantire adeguati livelli di qualità di servizio.
- e) La connessione all'infrastruttura avviene attraverso un'architettura logico fisica e provvedimenti di messa in sicurezza secondo le linee guida attuali e quelle in futuro definite dagli organismi tecnici della Rete.

Gli impegni qui assunti hanno effetto per cinque anni solari dalla data della sottoscrizione e possono essere tacitamente rinnovati di quinquennio in quinquennio.

Nel caso di recesso dagli impegni qui assunti i rapporti e gli impegni in essere sono definiti d'intesa con il Coordinatore della Rete.